

O.d.G. del 26 novembre 2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 14

Delibera n°	153	del	26-11-2024
-------------	-----	-----	------------

Oggetto: **AFFIDAMENTO TEMPORANEO AL P.I. COSIMO RUSSO DEL RUOLO DI GESTORE DEI TRASPORTI (AI SENSI DEL REG. CEE n. 1071/2009) E DI RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO (AI SENSI DEGLI ART. 89 E SEGG. DEL D.P.R. n. 753/80 E DELL'ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIESE n. 18/2002).**

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1:

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con la Direttrice Amministrativa f.f., riferisce e propone quanto segue:

L'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, prevede, tra l'altro, che le imprese che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o merci su strada debbano indicare almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che:

- a) diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell'impresa;
- b) abbia un vero legame con l'impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l'amministratore, se l'impresa è una persona fisica, sia questa persona;
- c) sia residente nella Comunità.

Il Decreto legislativo 22/12/2000, n. 395 disciplina l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone. L'art. 3 del D.Lgs. prevede, in particolare, che le imprese che esercitano l'attività di trasporto di cose per conto di terzi o di persone su strada indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 25 novembre 2011, sono state impartite disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, con riferimento alle norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

In particolare, con il sopra citato decreto è stato istituito il Registro Elettronico Nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada ("REN"). Il Registro è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

L'art. 8 del citato D.M. 25/11/2011 prevede che il requisito dell'idoneità professionale

consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato 1, parte 1, del regolamento (CE) 1071/2009 ed è accertato con il superamento dell'esame scritto di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento. Possono partecipare alle prove di esame le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilite, che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero frequentato uno specifico corso di formazione preliminare presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Oltre alla citata normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore, il Decreto del Presidente della Repubblica del 11/07/1980 n. 753 (*"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"*) prevede, all'art. 89, che le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere un direttore od un responsabile dell'esercizio e che per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di trasporto di diversa natura, la M.C.T.C. o gli organi regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di specifica proposta dell'azienda esercente, possono disporre la nomina di più direttori o responsabili dell'esercizio, ciascuno dei quali risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei, ovvero distinte per natura del servizio di trasporto.

Il successivo art. 90 prevede che l'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C. per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali.

Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle disposizioni stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Inoltre, l'art. 23 della Legge regionale Puglia del 31/10/2002 n. 18 (*"Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"*) prevede, tra le competenze delle regioni, quella di provvedere, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'assenso per l'incarico di direttore o responsabile dell'esercizio delle imprese di trasporto pubblico, ai sensi del citato articolo 90 del D.P.R. n. 753/1980.

Come è noto, in data 31 agosto 2024 si è risolto il rapporto di lavoro, per accesso al pensionamento, dell'Ing. Mauro Piazza, che ha rivestito sino a tale data il ruolo di Direttore tecnico e d'esercizio, nonché di Gestore dei trasporti.

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del richiamato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, qualora un'impresa non disponga più del gestore dei trasporti è tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'autorità competente oppure, qualora non coincidente, all'organo vigilante di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, il quale provvede tempestivamente a darne comunicazione alla citata autorità competente. Entro i successivi due mesi l'impresa ha l'obbligo di designare un nuovo gestore dei trasporti, che sia onorabile ed in possesso della prevista idoneità professionale.

Pertanto, in ottemperanza alla sopra citata previsione normativa, il suddetto ruolo di Gestore dei trasporti, nonché di Direzione di esercizio, deve essere riaffidato, entro il corrente

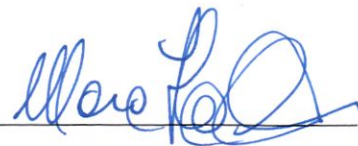
mele di novembre, attraverso l'individuazione di un nuovo Dirigente o Funzionario in possesso dell'abilitazione.

Alla data odierna, risultano essere in possesso dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasporto di persone su strada, ai sensi del Decreto legislativo 22/12/2000, n. 395, il P.i. Cosimo Russo, Capo Area Esercizio TPL automobilistico e marittimo e Gestione sosta tariffata, l'Ing. Antonella Vizzarro, Capo Area Pianificazione e Programmazione servizi TPL, e l'Ing. Marianna Ettorre, Capo Area Manutenzione parco rotabile – officina.

Nelle more della copertura del ruolo di Direttore Tecnico e d'esercizio, resosi vacante dallo scorso 31 agosto, tra i cui compiti ed attribuzioni rientra, tra gli altri, quello di Gestore dei trasporti, si propone:

- di affidare la funzione di "Gestore dei trasporti", ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell'art. 4 del decreto 25 novembre 2011 (G.U. 28/11/2011 n. 277) al P.i. Cosimo Russo, che oltre a possedere un'esperienza ultraquarantennale nelle aziende di trasporto pubblico locale in generale, è in servizio presso KYMA MOBILITÀ (nella attuale denominazione sociale) a far data dal 26/01/2004. In Azienda ricopre, in particolare, da circa venti anni, con elevata competenza e professionalità, il ruolo di Capo Area dell'Esercizio, condizione che gli ha consentito di maturare un'approfondita conoscenza delle tematiche della gestione operativa delle aziende di trasporto pubblico;
- di affidare allo stesso P.i. Cosimo Russo il ruolo di Responsabile dell'esercizio delle imprese di trasporto pubblico, ai sensi degli artt. 89 e seguenti del D.P.R. n. 753/1980 e dell'art. 23 della Legge regionale Puglia del 31/10/2002 n. 18;
- di procedere, conseguentemente, in applicazione dell'art. 90 del D.P.R. n. 753/80, alla richiesta di acquisizione di parere favorevole da parte del competente Dipartimento regionale;
- di subordinare tale designazione alla condizione che non sia notificato all'Azienda, da parte del competente Dipartimento regionale, un eventuale diniego di assenso alla suddetta designazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 18/2002;
- di rinviare la definizione degli aspetti retributivi connessi all'assegnazione di tale ruolo al termine dell'incarico affidato della Società PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. ed in corso di svolgimento, finalizzato alla valutazione delle posizioni organizzative dei Quadri di KYMA MOBILITÀ e alla conseguente determinazione della loro retribuzione aziendale.

La Direttrice Amministrativa f.f. (Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



Il Direttore Generale f.f. (Dott. Pietro Carallo)



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;

- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- a voti _____

DELIBERA

- 1) di condividere la proposta formulata dalle Direzioni aziendali, che qui si richiamano integralmente;
- 2) di affidare la funzione di "*Gestore dei trasporti*", ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell'art. 4 del decreto 25 novembre 2011 (G.U. 28/11/2011 n. 277) al P.i. Cosimo Russo, che oltre a possedere un'esperienza ultraquarantennale nelle aziende di trasporto pubblico locale in generale, è in servizio presso KYMA MOBILITÀ (nella attuale denominazione sociale) a far data dal 26/01/2004. In Azienda ricopre, in particolare, da circa venti anni, con elevata competenza e professionalità, il ruolo di Capo Area dell'Esercizio, condizione che gli ha consentito di maturare un'approfondita conoscenza delle tematiche della gestione operativa delle aziende di trasporto pubblico;
- 3) di affidare allo stesso P.i. Cosimo Russo il ruolo di Responsabile dell'esercizio delle imprese di trasporto pubblico, ai sensi degli artt. 89 e seguenti del D.P.R. n. 753/1980 e dell'art. 23 della Legge regionale Puglia del 31/10/2002 n. 18;
- 4) di procedere, conseguentemente, in applicazione dell'art. 90 del D.P.R. n. 753/80, alla richiesta di acquisizione di parere favorevole da parte del competente Dipartimento regionale;
- 5) di subordinare tale designazione alla condizione che non sia notificato all'Azienda, da parte del competente Dipartimento regionale, un eventuale diniego di assenso alla suddetta designazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 18/2002;
- 6) di rinviare la definizione degli aspetti retributivi connessi all'assegnazione di tale ruolo al termine dell'incarico affidato della Società PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. ed in corso di svolgimento, finalizzato alla valutazione delle posizioni organizzative dei Quadri di KYMA MOBILITÀ e alla conseguente determinazione della loro retribuzione aziendale.